



IL TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE FALLIMENTARE - 2ª CIVILE

riunito in camera di consiglio con la presenza dei sigg. magistrati:

- dott. Giuseppe Blumetti presidente
- dott. Amina Simonetti giudice
- dott. Daniela Marconi giudice rel.

sul reclamo proposto ai sensi dell'art. 26 legge fallimentare da Barone Angelo Raffaele, Iacobbi Giuseppe, Fornaro Davide, Allotta Vittoria, De Mario Maria Letizia, Maraffino Paolo, Pagnotta Annunziata, Cassarino Giuseppe, Zoppetti Patrizia e Grandin Maria Cristina con ricorso depositato il 21.7.2011 avverso il provvedimento del giudice delegato del fallimento Nuova Libro Service s.r.l. in data 11.7.2011, con l'intervento volontario della CGIL Camera del Lavoro di Milano e della CISL di Milano, ha pronunciato il seguente

DECRETO

I ricorrenti hanno proposto reclamo ai sensi dell'art. 26 della legge fallimentare avverso il provvedimento con cui il giudice delegato ha negato al curatore del fallimento Nuova Libro Service s.r.l. l'autorizzazione alla presentazione, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 23.7.1991 n. 223, della domanda di concessione del beneficio dell'intervento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti dell'impresa fallita.

I reclamanti hanno lamentato la lesione del loro diritto soggettivo al trattamento, derivante automaticamente dall'applicazione della disciplina invocata senza alcuna possibilità per gli organi della procedura di esprimere valutazioni discrezionali in ordine all'opportunità della richiesta di accesso al beneficio, ed hanno richiesto la revoca del provvedimento di diniego.

La norma richiamata dai reclamati prevede testualmente che, su richiesta del curatore del fallimento e per un periodo non superiore a dodici mesi, *"il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale nei casi di dichiarazione di fallimento.. qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata."*

Dal tenore letterale della norma è evidente che, in presenza dei requisiti delineati dalla norma, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale c.d. concorsuale è atto dovuto, non avendo il Ministero competente alcun potere di valutazione discrezionale.

Né il curatore del fallimento, una volta verificata la sussistenza dei presupposti di legge, ha alcuna discrezionalità nella formulazione della richiesta di accesso al beneficio che è obbligatoria in quanto allo stesso tempo misura di sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti dell'impresa

fallita con finalità di ammortizzatore sociale e misura di salvaguardia del complesso aziendale in cui i rapporti di lavoro sospesi si inseriscono, nella prospettiva, auspicabile, della cessione o dell'affitto dell'azienda in vista della conservazione dei posti di lavoro.

L'interpretazione letterale della norma adottata dalla Corte Costituzionale, secondo cui "l'intervento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 3 della legge 23.7.1991 n. 2234 è di automatica applicazione" (Corte Cost. ord. 31.1.2001 n. 18) fuga, comunque, qualsiasi dubbio in ordine ai limiti del potere degli organi della procedura tenuti unicamente a verificare, prima dell'avvio del procedimento, l'esistenza dei presupposti stabiliti dalla legge per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Dal momento che, nel caso in esame, lo stesso curatore del fallimento ha attestato la ricorrenza di tutti i presupposti richiesti per l'ammissione al beneficio, trattandosi di impresa che al momento della dichiarazione di fallimento intratteneva rapporti di lavoro subordinato con ventisette dipendenti ed aveva cessato qualsiasi attività produttiva, il provvedimento di diniego dell'autorizzazione al curatore a proporre la domanda di concessione del beneficio, peraltro, del tutto privo di motivazione, è da ritenersi illegittimo e deve essere revocato.

La mancata contestazione da parte del curatore del diritto fatto valere dai reclamanti giustificano l'irripetibilità delle spese processuali relative al presente procedimento.

BQM

in accoglimento del reclamo, revoca il decreto del giudice delegato in data 11.7.2011 disponendo che il curatore provveda ad avviare il procedimento per la concessione ai lavoratori del beneficio della integrazione salariale straordinaria prevista dall'art. 3 comma 1 della legge 23.7.1991 n. 223.

Dichiara integralmente irripetibili le spese del procedimento.

Milano, 3.8.2011.

Il Presidente

*Giuseppe Brunetti*

